

QUALIFICAZIONE DI “RIMINITERME SVILUPPO S.R.L.” AI SENSI DELLE PRINCIPALI NORME DI LEGGE CONCERNENTI APPLICABILI AGLI ORGANISMI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E CONSEGUENTI OBBLIGHI PER ESSA E/O PER I RELATIVI SOCI (AGGIORNATO AL XX/05/2026)					
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
ENTI SOCIETARI E NON SOCIETARI	L. 190 del 06.11.2012 LEGGE ANTICORRUZIONE	D.Lgs. 33 del 14.03.2013 DECRETO TRASPARENZA	D.Lgs. 39 del 08.04.2013 DECRETO INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ	D.Lgs. 175 del 19.08.2016 "T.U.S.P. (testo unico società pubbliche)	D.Lgs. 36 del 31/03/2023 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Ragione sociale o denominazione Note sul capitale sociale o fondo di dotazione Attività svolta	DEFINIZIONI La norma (articolo 1, commi 2bis e 34), identifica (pur se non espressamente): 1) le PP.AA. ; 2) gli enti pubblici non economici (inclusi nella definizione di "PP.AA." del D.Lgs.165/2001); 3) gli enti pubblici economici (richiamati dal D.Lgs. 33/2013); 4) gli ordini professionali (richiamati dal D.Lgs. 33/2013; 5) le "società in controllo pubblico" (diretto o indiretto) , come definite dal D.Lgs.175/2016; 6) i c.d. "enti controllati" , ovvero enti (associazioni, fondazioni, ecc.) di diritto privato, non societari, anche privi di personalità giuridica, con tutte 3 le seguenti caratteristiche [comma 2, lett. "c"]: 6.a) con bilancio superiore ad €.500.000; 6.b) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario, per almeno 2 esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio, da PP.AA; 6.c) in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni; 7) le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e dalle loro controllate (articolo 1, comma 34).	DEFINIZIONI La norma (articolo 2 bis) identifica: 1) le PP.AA. [comma 1]; 2) gli enti pubblici non economici (inclusi nella definizione di "PP.AA." del D.Lgs.165/2001); 3) gli enti pubblici economici [comma 2, lett. "a"]; 4) gli ordini professionali [comma 2, lett. "a"]; 5) le "società in controllo pubblico" (diretto o indiretto), come definite dal D.Lgs.175/2016 [comma 2, lett. "b"]; 6) i c.d. "enti controllati" , ovvero enti (associazioni, fondazioni, ecc.) di diritto privato, non societari, anche privi di personalità giuridica, con tutte 3 le seguenti caratteristiche [comma 2, lett. "c"]: 6.a) con bilancio superiore ad €500.000; 6.b) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario, per almeno 2 esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio, da PP.AA; 6.c) in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni; 7) le società in partecipazione pubblica , come definite dal D.Lgs. 175/2016 che <i>svolgano attività di pubblico interesse</i> [comma 3], con esclusione delle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché delle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche; 8) i c.d. "enti partecipati" , ovvero enti (associazioni, fondazioni, ecc.) di diritto privato, non societari, anche privi di personalità giuridica, con tutte 2 le seguenti caratteristiche [comma 3]: 8.a) con bilancio sup. ad €500.000; 8.b) che esercitino "attività di pubblico interesse" (ovvero funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o gestione di servizi pubblici)	DEFINIZIONI La norma (articolo 1, comma 2) definisce le seguenti categorie di soggetti: 1) le pubbliche amministrazioni (PP.AA.), ovvero gli enti di cui all'art. 1 co. 2, del D.Lgs. 165/2001, ivi comprese le autorità amm.ve indipendenti [lett. "a"]; 2) gli "enti pubblici" (EE.PP.) , ovvero gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati [lett. "b"]; 2.a) istituiti o vigilati o finanziati dalla PA o 2.b) i cui amministratori siano da questa nominati; 3) gli "enti di diritto privato in controllo pubblico" (Enti Priv. Contr.) , ovvero gli enti privati (societari e non societari) che [lett. "c"] 3.a) svolgono una "attività di pubblico interesse" (ovvero funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o gestione di servizi pubblici) e 3.b) nei quali le PP.AA. influiscono fortemente sull'attività e/o l'organizzazione mediante: 3.b.1) il controllo monocratico ai sensi dell'art. 2359 c.c. (quindi da parte di una sola P.A.) <u>oppure</u> 3.b.2) il "controllo congiunto" da parte di più PP.AA., <u>interpretandolo</u> come indicato nel D.Lgs.175/2016 (punto "1.b" della colonna "E") <u>oppure</u> 3.b.3) il potere di nominare la maggioranza dei componenti degli organi decisionali (posizione di vertice), amm.vi e/o di controllo, posto in capo ad un solo socio o, sulla base di atti e/o accordi formali e vincolanti e/o norme statutarie o di legge, ad una pluralità di soci, tra loro congiuntamente; 4) gli "enti di diritto privato regolati o finanziati" (Enti Priv. Fin.) , ovvero quelli nei cui confronti la P.A. conferente un incarico in tale ente, abbia almeno uno dei seguenti rapporti [lett. "d"]: 4.a) la P.A. svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 4.b) la P.A. possieda una partecipazione (diretta o indiretta) non di controllo della società/ente; 4.c) la P.A. finanzi le attività (quindi anche quelle diverse dalla principale) attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.	DEFINIZIONI La norma (articolo 2, comma 1, lettere "b", "n", "m" e "p") identifica: 1) le "società a controllo (diretto o indiretto) pubblico" [lettere "m" e "b"], ovvero quelle nelle quali si riscontri almeno una di queste situazioni: 1.a) controllo monocratico, ovvero 1.a.1) un socio disponga della maggioranza assoluta dei voti esprimibili in assemblea; 1.a.2) un socio disponga dei voti bastevoli per esercitare una influenza dominante nell'assemblea dei soci; 1.a.3) un socio disponga di influenza dominante sulla società in virtù di specifici vincoli contrattuali; <u>oppure</u> 1.b) controllo congiunto, ovvero pur non esistendo un unico socio controllante, i soci pubblici detengano congiuntamente tra loro almeno la maggioranza del capitale sociale e siano vincolati ad esprimere un "consenso unanime" in assemblea, sulla base di un formale "coordinamento" tra loro, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali (scritti) (controllo congiunto); 2) le (altre) "società a partecipazione pubblica" [lettera "n", seconda frase], nelle quali si riscontri almeno una di queste situazioni: 2.a) siano partecipate direttamente da PP.AA.; 2.b) siano partecipate indirettamente, ovvero da "società controllate" monocraticamente da una P.A., di cui al precedente punto 1.a; 3) le società quotate , ovvero quelle, a partecipazione pubblica, che abbiano proprie azioni o obbligazioni quotate (le ultime prima del 31/12/2015) in un mercato regolamentato.	DEFINIZIONI Il codice (Allegato I.1 Art.1) definisce: a) «stazione appaltante» , qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice; b) «ente concedente» , qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice; c) «organismo di diritto pubblico» , qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria: c.1) dotato di personalità giuridica; c.2) istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale; c.3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; d) «amministrazioni aggiudicatrici» , le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti; e) «stazione appaltante qualificata» , qualsiasi soggetto, pubblico o privato qualificato ai sensi dell'allegato II.4 al codice per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti; f) «impresa pubblica» , l'impresa sulla quale le stazioni appaltanti possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano detta impresa. L'influenza dominante è presunta quando le stazioni appaltanti, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa; 3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

QUALIFICAZIONE DI “RIMINITERME SVILUPPO S.R.L.” AI SENSI DELLE PRINCIPALI NORME DI LEGGE GENERALMENTE APPLICABILI AGLI ORGANISMI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E CONSEGUENTI OBBLIGHI PER ESSA E/O PER I RELATIVI SOCI (AGGIORNATO AL XX/05/2026)					
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
ENTI SOCIETARI E NON SOCIETARI	L. 190 del 06.11.2012 LEGGE ANTICORRUZIONE	D.Lgs. 33 del 14.03.2013 DECRETO TRASPARENZA	D.Lgs. 39 del 08.04.2013 DECRETO INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ	D.Lgs. 175 del 19.08.2016 "T.U.S.P. (testo unico società pubbliche)	D.Lgs. 36 del 31/03/2023 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
			<i>penale»</i> G] Politico (articolo 1, comma 2, lett. “f”) = «<i>componenti di organi di indirizzo politico» con riferimento alla sola PP.AA. (cat. 1):</i> <i>Politico nazionale</i> = le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali quali (i) Pres. del Consiglio dei ministri, (ii) Ministro, (iii) ViceMinistro, (iv) sottosegretario di Stato (v) Commissario straord. del Governo, (vi) Parlamentare; <i>Politico regionale</i> = le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle Amm.ni regionali e locali, quali (i) Pres. della giunta, (ii) Assessore o (iii) Consigliere nelle regioni; <i>Politico locale</i> = le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle Amm.ni locali, quali (i) Sindaco, (ii) Assessore o (iii) Consigliere nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, di cui: Ente locale +15.000 ab = un comune con una pop. sup. a 15.000 ab. oppure una forma associativa tra comuni aventi complessivamente una pop. sup. ai 15.000 ab.; H] Prof. Fin. (articoli 4, comma 1 e 9, comma 2) = «<i>prestatore di attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla P.A. o ente che conferisce l'incarico».</i> <i>Non rileva l'attività professionale che abbia carattere (i) occasionale o (ii) non esecutivo (iii) o di controllo. (art. 4 co. 1-bis).</i> Per alcune tipologie di cause ostative rileva anche la territorialità (nazionale, regionale, locale) dell'ente (appartenente alle prime 3 categorie) di provenienza/destinazione, da intendersi - secondo quanto chiarito in più occasioni da ANAC - come l'ambito di attività dell'ente (a titolo esemplificativo, costituisce ente di ambito territoriale “<u>locale</u>” quello operante a livello “sub regionale” ovvero entro i confini comunali, provinciali e “sovra provinciali” - ad es. una camera di commercio provinciale o sovra-provinciale).		
	OBBLIGHI I soggetti delle prime 6 categorie sono tenuti a: - redigere il PTPC, autonomamente, o integrandolo nell'eventuale M.O.G. 231; - individuare il RPC; - applicare le disposizioni dei commi compresi tra 15 e 33 (che di fatto comportano, principalmente, oneri di pubblicazione di dati ed informazioni sul proprio sito internet). I soggetti della categoria n.7 sono tenuti solo all'applicazione delle disposizioni dei commi compresi tra il 15 e il 33, ma NON hanno l'obbligo di redigere il PTPC, né di individuare il RPC (possono ugualmente farlo volontariamente).	OBBLIGHI I soggetti delle prime 6 categorie sono tenuti ad applicare la trasparenza integralmente (pubblicando sui rispettivi siti internet le informazioni e i dati relativi alla propria organizzazione ed all'intera propria attività). I soggetti delle categorie n.7 e n.8 sono tenuti all'applicazione della trasparenza limitatamente alla “attività di pubblico interesse” (come sopra definita) da essi svolta.	DIVIETI ED OBBLIGHI Quanto di seguito indicato è coerente con i seguenti documenti pubblicati dall'ANAC: - all. n. 1 al PNA 2025 (c.d. “Vademecum sulle cause di inconferibilità ed incompatibilità”); - delibera n. 92 dell'11/03/2026, che ha approvato gli schemi delle dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità. I soggetti delle 4 categorie sopra indicate devono rispettare i seguenti divieti (in materia di inconferibilità ed incompatibilità) ed obblighi (relativi all'efficacia degli incarichi/cariche attribuiti/e). DIVIETI (inconferibilità ed incompatibilità) A) L'AMM.RE DI ENTI PRIV. CONTR. è: A.1) <u>inconferibile per il</u> condannato (Art.3 - F) A.2) <u>incompatibile con i ruoli di:</u> A.2a) Amm.re in Enti Priv. Contr. (Art. 13 - A) A.2b) Amm.re in EE.PP. (Art. 11 - C) A.2c) Dir. Est. (Art. 12 - D) A.2d) Vertice nelle PP.AA (Art. 11 - E) A.2e) Politico (Art. 13 - G) A.2f) Prof. Fin. (Art. 9 - H); B) L'AMM.RE, DIR., CONS. IN ENTI PRIV. FIN. sono: B.1) sempre conferibili a chiunque; B.2) <u>incompatibili con i ruoli di:</u> (Art. 9) B.2a) Dir. Int. ed Est. nelle PP.AA (D) B.2b) Vertice nelle PP.AA (E); <u>qualora tali ruoli comportino poteri di vigilanza o controllo sull'Ente Priv. Fin.</u> C) L'AMM.RE DI EE.PP. è C.1) <u>inconferibile per il</u> C.1a) condannato (Art.3 - F) <u>e per i ruoli (cessati da meno di un anno ed esecutivi oppure non occasionali oppure non di controllo) di:</u> C.1b) Amm.re, Dir., Cons. in Enti Priv. Fin. (Art. 4 - B); C.1c) Prof. Fin. (Art. 4 - H);	OBBLIGHI Le "società a controllo pubblico" devono rispettare gli obblighi in materia di: a) organizzazione e gestione (art.6); b) organi amministrativi e di controllo (art.11); c) crisi d'impresa (art.14); d) quotazione (eventuale) nei mercati regolamentati (art.18); e) assunzione e gestione del personale (art.19); f) trasparenza (art.22); g) personale (art.25). Le "società a partecipazione pubblica" sono soggette alle disposizioni in materia di: a) crisi d'impresa (art.14); b) trasparenza (art.22). Le "società quotate" non devono rispettare alcun obbligo. I soci delle prime due categorie di società devono rispettare gli obblighi in materia di: - finalità perseguibili (art.4); - oneri di motivazione analitica (art.5); - modifiche statutarie "rilevanti" (7, comma 7); - acquisizione di partecipazioni (art.8); - gestione delle partecipazioni (art.9); - alienazione di partecipazioni (art.10); - responsabilità degli enti partecipanti (art.12); - razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art.20); - norme finanziarie sulle società partecipate (art.21); - revisione straordinaria delle partecipazioni (art.24). I soci delle società quotate devono rispettare gli obblighi in materia di: - acquisizione di partecipazioni (art.8); - gestione delle partecipazioni (art.9).	OBBLIGHI Le “stazioni appaltanti” devono applicare le disposizioni del Codice, tenuto conto dei propri ordinamenti e della propria organizzazione. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza (art.1). <u>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti</u> (art. 37): a) <u>adottano il programma triennale</u> dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili; b) <u>pubblicano i programmi triennali</u> e i relativi aggiornamenti annuali sul proprio sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici; c) <u>procedono all'affidamento dei contratti</u> di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle “soglie di rilevanza europea” di cui all'articolo 14, con le seguenti modalità (art. 50): c.1) affidamento diretto, per lavori di importo inferiore a quello ivi indicato alla lettera “a” (attualmente 150.000 euro), anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; c.2) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a quello ivi indicato alla lettera “b” (attualmente 140.000 euro), anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; c.3) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo compreso tra i due valori ivi indicati alla lettera “c”

QUALIFICAZIONE DI “RIMINITERME SVILUPPO S.R.L” AI SENSI DELLE PRINCIPALI NORME DI LEGGE GENERALMENTE APPLICABILI AGLI ORGANISMI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E CONSEGUENTI OBBLIGHI PER ESSA E/O PER I RELATIVI SOCI (AGGIORNATO AL XX/05/2026)					
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
ENTI SOCIETARI E NON SOCIETARI	L. 190 del 06.11.2012 LEGGE ANTICORRUZIONE	D.Lgs. 33 del 14.03.2013 DECRETO TRASPARENZA	D.Lgs. 39 del 08.04.2013 DECRETO INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ	D.Lgs. 175 del 19.08.2016 "T.U.S.P. (testo unico società pubbliche)	D.Lgs. 36 del 31/03/2023 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
			C.2) <u>incompatibile con i ruoli di:</u> C.2a) Amm.re in Enti Priv. Contr. (Art. 11 - A) C.2b) Dir. Est (Art. 12 - D) C.2c) Politico (Art. 11 - G) C.2d) Prof. Fin. (Art. 9 - H) D) L'INCARICO DIR. INT. ed EST. è D.1) <u>inconferibile per il</u> D.1a) Condannato (Art.3 - F) D.2) <u>incompatibile con i ruoli di:</u> D.2a) Amm.re, Dir., Cons. in Enti Priv. Fin. <u>qualora (l'incarico dirigenziale) comporti poteri di vigilanza o controllo sull'Ente Priv. Fin</u> (Art. 9 - B) D.2b) Prof. Fin. (dall'ente conferente l'incarico dirigenziale) (Art. 9 - H) EST. è D.3) <u>inconferibile per i ruoli (cessati da meno di un anno ed esecutivi oppure non occasionali oppure non di controllo) di:</u> D.3a) Amm.re, Dir., Cons. in Enti Priv. Fin. (Art. 4 - B) D.3b) Prof. Fin (Art. 4 - H); qualora sia relativo allo specifico settore o ufficio dell'amm.ne che esercita i poteri di regolazione e finanziamento; D.4) <u>incompatibile con i ruoli di:</u> D.4a) Amm.re in Enti Priv. Contr. (Art. 12 - A) D.4b) Amm.re in EE.PP. (Art. 12 - C) D.4c) Politico (Art. 12 - G) E) L'INCARICO DI VERTICE è E.1) <u>inconferibile per il</u> E.1a) condannato (Art.3 - F) <u>e per i ruoli (cessati da meno di un anno ed esecutivi oppure non occasionali oppure non di controllo) di:</u> E.1b) Amm.re, Dir. (solo est.), Cons. in Enti Priv. Fin. (Art. 4 - B) E.1c) Prof. Fin (Art. 4 - H); E.2) <u>incompatibile con i ruoli di:</u> E.2a) Amm.re in Enti Priv. Contr. (Art. 11 - A) E.2b) Amm.re, Dir., Cons. in Enti Priv. Fin.²¹ (Art. 9 - B) E.2c) Politico (Art. 11 - G) E.2d) Prof. Fin. (Art. 9 - H) AVVERTENZE - <i>gli artt. 9 e 12 non si applicano alle società quotate</i> (art. 22) - <i>le disposizioni dell'art. 12 non si applicano ai dirigenti del soggetto che conferisce l'incarico</i>” (art. 12 co. 4-bis) OBBLIGHI: 1) Obbligo (art.20) di acquisire (dai soggetti a cui siano stati attribuiti gli incarichi o le cariche sopra indicati/e, a pena di inefficacia degli/delle stessi/e) e, in alcuni casi, di pubblicare sul proprio sito internet, la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità iniziale e successiva (annuale).		(attualmente tra 150.000 euro ed 1 milione di euro); c.4) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a quello ivi indicato alla lettera “d” (attualmente 1 milione di euro) e fino alle soglie di cui all'articolo 14 (attualmente 5.404.000 euro), salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del codice; c.5) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a quello ivi indicato alla lettera “e” (attualmente 140.000 euro) e fino alle soglie di cui all'articolo 14 (attualmente 216.000,00 euro nei settori ordinari e 432.000 euro nei settori speciali). Le “imprese pubbliche” che operano nei settori ordinari non sono obbligate ad applicare il Codice dei contratti pubblici. Le “imprese pubbliche” (e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi) che svolgono le attività previste dagli articoli da 146 a 152 (“LIBRO III - DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI”): - applicano le disposizioni del Libro III solo per i contratti strumentali da un punto di vista funzionale ad una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152 (settori speciali) ; - non sono soggette alla qualificazione delle stazioni appaltanti (art.63 ed All.II.4); - hanno facoltà di adottare propri atti, con i quali possono in via preventiva: a) istituire e gestire sistemi di qualificazione degli operatori economici; b) prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione; c) specificare la nozione di variante in corso d'opera in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell'Unione europea.

QUALIFICAZIONE DI “RIMINITERME SVILUPPO S.R.L.” AI SENSI DELLE PRINCIPALI NORME DI LEGGE GENERALMENTE APPLICABILI AGLI ORGANISMI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E CONSEGUENTI OBBLIGHI PER ESSA E/O PER I RELATIVI SOCI (AGGIORNATO AL XX/05/2026)					
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
ENTI SOCIETARI E NON SOCIETARI	L. 190 del 06.11.2012 LEGGE ANTICORRUZIONE	D.Lgs. 33 del 14.03.2013 DECRETO TRASPARENZA	D.Lgs. 39 del 08.04.2013 DECRETO INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ	<u>D.Lgs. 175 del 19.08.2016</u> <u>"T.U.S.P. (testo unico società pubbliche)"</u>	D.Lgs. 36 del 31/03/2023 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
RIMINITERME SVILUPPO S.R.L. NOTE SULLA SUDDIVISIONE DEL CAPITALE SOCIALE E DEI VOTI: - capitale e voti maggioritariamente detenuti dal Comune di RN, partecipando direttamente con il 77,67% ed indirettamente con il 5,00%, per una quota complessiva di maggioranza assoluta del 82,67%.	QUALIFICA Riminiterme Sviluppo è qualificabile come "società in controllo pubblico" , in quanto possiede il requisito "1.a" (controllo monocratico) previsto dal D.Lgs. 175/2016 (colonna E).	QUALIFICA Riminiterme Sviluppo è qualificabile come "società in controllo pubblico" , in quanto possiede il requisito "1.a" (controllo monocratico) previsto dal D.Lgs. 175/2016 (colonna E).	QUALIFICA Riminiterme Sviluppo - non è qualificabile come "ente di diritto privato in controllo pubblico" , in quanto non svolge un'attività di pubblico interesse (punto "3.a"), - non è nemmeno qualificabile (da ciascuno dei propri soci pubblici) come "ente di diritto privato regolato o finanziato" , in quanto non presenta il requisito della partecipazione minoritaria (non di controllo) di ciascuno dei suoi soci (punto "4.b").	QUALIFICA Riminiterme Sviluppo è qualificabile come "società in controllo pubblico" , in quanto possiede il requisito "1.a" (controllo monocratico) previsto dal D.Lgs. 175/2016.	QUALIFICA Riminiterme Sviluppo non è qualificabile come "organismo di diritto pubblico" in quanto non possiede il requisito previsto dall'All.I 1. lettera "c" (svolge attività di interesse generale, ma a carattere commerciale) - ma è qualificabile come "impresa pubblica" , in quanto possiede tutti i 3 requisiti previsti dall'All.I 1. lettera "f". Riminiterme Sviluppo inoltre, non svolge le attività previste dagli artt. da 146 a 152 ("settori speciali") e, pertanto opera nei settori ordinari. Infine, Riminiterme Sviluppo non è qualificabile come "stazione appaltante" (All.I.1, lettera "a"), in quanto non è tenuto nella scelta del contraente ad applicare il Codice dei contratti pubblici.
SOCIETÀ ESERCENTE ATTIVITÀ PRIVE DI PUBBLICO INTERESSE: gestione del patrimonio immobiliare, consistente nell'immobile denominato "ex colonia Novarese", sito a Miramare di Rimini.	OBBLIGHI Riminiterme Sviluppo deve rispettare i seguenti obblighi: - redigere il PTPC, autonomamente, o integrandolo nell'eventuale M.O.G. 231; - individuare il RPC; - applicare le disposizioni dei commi compresi tra 15 e 33 (che di fatto comportano, principalmente, oneri di pubblicazione di dati ed informazioni sul proprio sito internet).	OBBLIGHI Riminiterme Sviluppo deve applicare la trasparenza integralmente (pubblicando sul proprio sito internet le informazioni e i dati relativi alla propria organizzazione ed all'intera propria attività).	OBBLIGHI Riminiterme Sviluppo non è assoggettata ad alcuno degli obblighi previsti dalla norma.	OBBLIGHI Riminiterme Sviluppo deve rispettare gli obblighi in materia di: a) organizzazione e gestione (art.6); b) organi amministrativi e di controllo (art.11); c) crisi d'impresa (art.14); d) quotazione (eventuale) nei mercati regolamentati (art.18); e) assunzione e gestione del personale (art.19); f) trasparenza (art.22); g) personale (art.25). I soci pubblici di Riminiterme (Comune di Rimini) devono rispettare gli obblighi in materia di: - finalità perseguibili (art.4); - oneri di motivazione analitica (art.5); - modifiche statutarie "rilevanti" (7, comma 7); - acquisizione di partecipazioni (art.8); - gestione delle partecipazioni (art.9); - alienazione di partecipazioni (art.10); - responsabilità' degli enti partecipanti (art.12); - razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art.20).	OBBLIGHI Riminiterme Sviluppo non è obbligato, nella scelta del contraente, ad applicare il codice dei contratti pubblici.